



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 79 del 13/07/2019

OGGETTO: CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA DITTA EOLO SPA AREA POSTA IN VIA ANSELMA (TORRE FARO) PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FINALIZZATO ALLA RICETRASMISSIONE DATI RADIOELETTRICI.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tredici** del mese di **luglio** alle ore **09:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 79 del 13/07/2019

OGGETTO: CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA DITTA EOLO SPA - AREA POSTA IN VIA ANSELMA (TORRE FARO) PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FINALIZZATO ALLA RICETRASMISSIONE DATI RADIOELETRICI.

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 13/12/2018, la ditta Eolo Spa, con sede legale in Busto Arsizio (Va), Via Gran San Bernardo 12 CF e P.iva 02487230126, ha richiesto in locazione uno spazio in Via Anselma (zona campo sportivo) presso Torre faro sita in incrocio SP 57, per l'installazione di un impianto finalizzato alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici i generale;

Visto il comma 2 dell'art.3 del D.lgs 1 agosto 2003, n.259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" il quale definisce "libera" e di "preminente interesse generale" la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica;

Dato atto, peraltro, che l'art.5 del predetto decreto legislativo attribuisce agli enti locali il compito di promuovere "livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali e in quelle ricettive, turistiche e alberghiere";

Preso atto che il richiedente è una società operante in territorio italiano nel settore delle telecomunicazioni munita di idonee autorizzazioni per la trasmissione di segnali radioelettrici;

Visto l'art.86, comma 2 del D.Lgs n.259/2003, a norma del quale sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti Locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione;

Ritenuto che l'istanza, con riguardo alla concessione in locazione dello spazio comunale, sia meritevole di accoglimento, ferma restando la competenza dell'U.T.C. In merito all'eventuale autorizzazione all'installazione dell'impianto da rilasciarsi a norma della vigente normativa in materia;

Ritenuto in particolare di concedere in locazione per anni 6 (sei) l'area "Torre faro" sita in Dosolo Via Anselma - incrocio SP 57 zona campo sportivo - catastalmente censita al NCEU Fg. 18 Mappale 97 per il corrispettivo di € 2.000,00/annui;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 - n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

1. di concedere in locazione, per le causali citate in premessa e per la durata di anni 6 (sei) l'area "Torre faro" sita in incrocio SP 57 zona campo sportivo

catastalmente censita al NCEU Fg. 18 Mappale 97 per l'installazione di un impianto finalizzato alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale;

2. di fare salva la competenza dell'U.T.C. In merito all'eventuale autorizzazione all'installazione dell'impianto a norma della vigente normativa in materia;
3. di approvare lo schema di contratto di locazione, che si unisce al presente provvedimento e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale, autorizzando il responsabile U.T.C. Alla sua sottoscrizione.
4. Di introitare il corrispettivo annuale di € 2.000,00 per la durata contrattuale;

Successivamente

delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **21** del **13.07.2019**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

ID BTS	ID SIRE

-CONTRATTO DI LOCAZIONE -

Tra

Il Comune di Dosolo (MN), con sede in Piazza Garibaldi n.3, (MN) – C.F.

83000130209 e P.I.V.A. 01322060201, rappresentato in questo atto dal Dott.

Vincenzo Madeo, nato a Catanzaro (CZ) il 22/06/1948, in qualità di Sindaco

munito dei necessari poteri (di seguito “PARTE LOCATRICE”);

e

EOLO S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo,

12 - CF e P. IVA 02487230126, R.E.A. 339475 – Iscrizione al Registro

Imprese di Varese n. 02487230126, in persona del Signor Roberto Gianini

nato a Somma Lombardo (VA), il 28/06/1971, in qualità di Procuratore

Speciale in forza di atto rep. n. 30.276, raccolta n. 21.510, registrato a Milano

il 31/05/2016 (n. 21641 S 1T), domiciliato per la carica presso la sede della

società (di seguito “EOLO” o “CONDUTTRICE”) - dall'altra parte

di seguito le “Parti” quando indicati congiuntamente;

Premesso che:

1) la PARTE LOCATRICE ha la proprietà e/odisponibilità di un bene

immobile, costituito da Torre faro, idonea per l’installazione e l’esercizio di

impianti per comunicazioni radiotelevisive, dati, elettroniche e di

comunicazione in generale, comprensivi di strutture, oltre apparati accessori,

il tutto per consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali

radioelettrici (di seguito “le Postazioni”);

ID BTS	ID SIRE

2) la CONDUTTRICE è una società operante in territorio italiano nel settore delle telecomunicazioni, munita di idonee autorizzazioni per la trasmissione di segnali radioelettrici;

3) la CONDUTTRICE intende servirsi delle Postazioni in proprietà e/o disponibilità della PARTE LOCATRICE per installare tutte le apparecchiature/impiantinescessarie per la trasmissione dei propri segnali radioelettrici;

4) con D.G.C. n. del è stata approvata la sottoscrizione del presente contratto;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Premesse ed allegati

1.1 L'intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il Contratto").

Art.2 - Oggetto

2.1 La PARTE LOCATRICE, come sopra rappresentata, concede alla CONDUTTRICE, che, come sopra rappresentata, accetta, di ospitare nella porzione della Postazione sita nel Comune di Dosolo (MN), in in Via Anselma, in prossimità del campo sportivo, catastalmente censita al NCEU, del Comune di Dosolo (MN), Fg. Xxxx, Mappale xxxx, Particella xxxxx, sub xxxxxx, rendita catastale xxxxxx, in proprietà della medesima PARTE LOCATRICE, le apparecchiature/impianti nonché i relativi sistemi d'antenna e/o parabole di ricetrasmissione anche relative ai ponti microonde di

ID BTS	ID SIRE

trasferimento (nel seguito “gli Impianti”) finalizzate alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale. Il tutto come individuato nell’Allegato Grafico **Sub. A**, che sottoscritto dalle Parti, si allega al presente Contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art.3 – Durata del Contratto

3.1 La durata del presente Contratto di locazione è concordata e stabilita tra le Parti in anni **6 (sei)** con **decorrenza** dalla data di installazione degli Impianti della CONDUTTRICE, evento che la stessa comunicherà alla PARTE LOCATRICE a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

3.2 Non è previsto il tacito rinnovo, pertanto al termine del presente Contratto le Parti valuteranno l’eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo.

3.3 Nel corso della decorrenza del Contratto, la PARTE LOCATRICE consente che la CONDUTTRICE possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

Art.4 - Corrispettivo

4.1 Per il primo anno di durata del presente Contratto di locazione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente, il canone è determinato in **Euro 2.000,00 (duemila/00)** + IVA, se dovuta.

4.2 Tale importo, sarà corrisposto in **un’unica rata annuale**, entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta decorrenza del canone di locazione come indicato al punto 3.1., **(se +IVA) dall’emissione della fattura con d.f.f.m..**

ID BTS	ID SIRE

4.3 A partire dal secondo anno di locazione, il canone di cui sopra sarà aggiornato, a richiesta della PARTE LOCATRICE, nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32, L. n. 392/1978) della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

(II PARTE PARTE LOCATRICE)

.....

4.4 I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente di seguito indicato: **OBBLIGO INSERIMENTO IBAN] intestato a [inserire nome intestatario]**

4.5 In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del Contratto soltanto dopo che siano decorsi **45 (quarantacinque) giorni** dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento da parte della PARTE LOCATRICE inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC.

Art.5 – Uso della porzione di Postazione concessa in locazione

5.1 La porzione di Postazione concessa in locazione e oggetto del presente contratto sarà utilizzata dalla CONDUTTRICE per l'installazione e l'esercizio dei propri Impianti.

5.2 LA CONDUTTRICE avrà facoltà di presentare istanze e domande alle

ID BTS	ID SIRE

amministrazioni competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione ed al mantenimento degli Impianti

Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti

6.1 La CONDUTTRICE godrà dell'ospitalità e utilizzerà la porzione di Postazione di cui all'Art. 2, in modo corretto, con la massima diligenza e conformemente a quanto previsto negli articoli che precedono, nonché per il solo scopo per il quale è stata realizzata e locata e non potrà in alcun caso considerarla di sua proprietà, venderla, costituirla quale pegno, ipotecarla noleggiarla e/o cederla a terzi a qualsiasi titolo.

6.2La CONDUTTRICE non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o in disponibilità della PARTE LOCATRICE, la quale rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti della CONDUTTRICE, fatti salvi i casi di comprovata responsabilità della CONDUTTRICE stessa.

6.3 La CONDUTTRICE si obbliga inoltre a non concedere a terzi, sotto qualsiasi forma, l'utilizzo dei propri Impianti senza preventiva autorizzazione scritta della PARTE LOCATRICE.

Art.7 - Accesso alla porzione di Postazione

7.1 La CONDUTTRICE potrà accedere alla porzione di Postazione locata, ove ospitati i propri Impianti, liberamente, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da esse incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi

ID BTS	ID SIRE

alla installazione, conduzione, manutenzione, integrazione, implementazione e controllo degli Impianti, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla PARTE LOCATRICE e/o ai terzi, il tutto anche nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art.8 – Risoluzione di diritto del Contratto

Il presente Contratto di locazione, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nel caso in cui:

- A) qualsiasi competente Autorità vieti alla CONDUTTRICE di irradiare qualsiasi segnale dalla Postazione interessata;
- B) perdita da parte della CONDUTTRICE del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata.

Art.9 - Cessioni del Contratto e modifiche societarie

9.1 La PARTE LOCATRICE autorizza preventivamente la CONDUTTRICE a cedere il presente Contratto a soggetti terzi.

9.2 La PARTE LOCATRICE avrà facoltà di cedere il presente Contratto ad altro soggetto terzo facendo assumere allo stesso tutte le relative obbligazioni.

9.3 Il presente Contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della PARTE LOCATRICE e/o della CONDUTTRICE, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art.10 – Spese e registrazione

ID BTS	ID SIRE

10.1 Tutte le eventuali spese e/o gli oneri relativi alla registrazione del presente Contratto saranno suddivise tra le Parti al 50% come per legge. La registrazione del presente Contratto avverrà ad opera della CONDUTTRICE.

Art.11 – Modifiche al Contratto

11.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.12 – Elezione di domicilio

12.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio: la PARTE LOCATRICE: Dosolo (MN), Piazza Garibaldi, 3 – PEC: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it

la CONDUTTRICE: Busto Arsizio (VA) – Via Gran San Bernardo, 12 – pec: npd@pec.eolo.it

12.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non avranno alcun valore.

Art. 13 – Foro Competente

13.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto di Locazione, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Busto Arsizio (VA).

Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento, facoltativo od obbligatorio, del tentativo di conciliazione, relativo a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente contratto, sarà esclusivamente competente

ID BTS	ID SIRE

l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO, sito in comune di Milano via S. Barnaba 29 palazzina ANMIG.

Art.14 – Privacy

14.1 Ai fini della tutela della privacy, in ottemperanza con le disposizioni di Legge e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto che i dati che verranno scambiati e trattati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse riservati, così come previsto dalla normativa succitata.

Art. 15 - Modello organizzativo e Codice etico

15.1 La PARTE LOCATRICE prende atto che EOLO è tenuta al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico approvati dagli organi competenti di quest'ultima, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Per l'effetto ed ai fini strettamente legati all'esecuzione del presente Contratto la PARTE LOCATRICE si obbliga sin d'ora, per quanto di propria competenza, al rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e Codice Etico citati, a disposizione presso la sede sociale ovvero sul seguente sito internet www.eolo.it

15.2 È esclusiva facoltà di EOLO risolvere il presente contratto in caso di mancata osservanza, da parte della PARTE LOCATRICE, delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da EOLO.

ID BTS	ID SIRE

Letto confermato e sottoscritto.

_____ li _____

Allegati:A - Grafico

PARTE LOCATRICE

EOLOS.p.A

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente Contratto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

_____ li _____

PARTE LOCATRICE

EOLOS.p.A



Autore: Regione Lombardia

Scala: 1:2,000

Commenti:
copia informatica per consultazione



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2019 / 422
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

OGGETTO: CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA DITTA EOLO SPA AREA POSTA IN VIA ANSELMA (TORRE FARO) PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FINALIZZATO ALLA RICETRASMISSIONE DATI RADIOELETTRICI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/07/2019

IL RESPONSABILE
BORTOLOTTI PIETRO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2019 / 422
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

OGGETTO: CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA DITTA EOLO SPA AREA POSTA IN VIA ANSELMA (TORRE FARO) PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FINALIZZATO ALLA RICETRASMISSIONE DATI RADIOELETTRICI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 08/07/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 13/07/2019

UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA DITTA EOLO SPA AREA POSTA IN VIA ANSELMA (TORRE FARO) PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FINALIZZATO ALLA RICETRASMISSIONE DATI RADIOELETTRICI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/08/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 13/07/2019

UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

**Oggetto: CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA DITTA EOLO SPA AREA POSTA
IN VIA ANSELMA (TORRE FARO) PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO
FINALIZZATO ALLA RICETRASMISSIONE DATI RADIOELETTRICI.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/07/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 20/08/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)